



DISCIPLINA *INTERNAL DEALING*
Obblighi comportamentali e informativi

ARTICOLO 1 Finalità

- 1.1 La presente Disciplina in tema di *Internal Dealing* (“Disciplina”) è diretta a rappresentare, all’interno dell’organizzazione del Gruppo ACEA, gli obblighi informativi e comportamentali inerenti le Operazioni di cui all’art. 3, poste in essere dalle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, individuate all’art. 2.1, e/o dalle Persone a loro strettamente legate, di cui all’art. 2.2.
- 1.2 Nei limiti ammessi e con le finalità previste dalla normativa vigente, la Disciplina costituisce altresì, all’interno dell’organizzazione aziendale di ACEA S.p.A. (“ACEA” o la “Società”), il mezzo di informazione e sensibilizzazione nei confronti di tutte le Persone delineate all’art. 2 circa gli obblighi posti in capo alle stesse, dalla legge e dai regolamenti applicabili.
- 1.3 La Società rammenta a tutti i destinatari della Disciplina che questa, pur essendo stata predisposta con la massima cura e diligenza, non può essere intesa come elemento sostitutivo di una più piena e complessiva informazione delle normative applicabili, di seguito riportate (Estratti in ***Allegato 1***):
 - a) Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato (“*MAR*”) (art. 3, comma 1 n. 25 e 26, e art. 19);
 - b) Regolamento Delegato (UE) n. 522/2016 della Commissione (“*Reg. Delegato*”) (artt. 7,8,9,10);
 - c) Regolamento di Esecuzione (UE) n. 523/2016, della Commissione (“*Reg. Esecuzione*”);
 - d) Decreto Lgs. 58/98 Testo Unico della Finanza (“*TUF*”) (art. 114);
 - e) Regolamento Emittenti adottato con delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa n. 11971/1999 e successive modifiche (“*RE*”) (articoli 152-*quinquies*.1 e seguenti).

ARTICOLO 2 Persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e Persone a loro strettamente legate

- 2.1 Con riferimento agli artt. 3, comma 1 n. 25, e 19 del MAR e ai fini della presente Disciplina, si individuano, di seguito, coloro che, nell’ambito del Gruppo ACEA, esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:
 - (a) gli Amministratori di ACEA;
 - (b) i Sindaci effettivi della stessa;
 - (c) il Direttore Generale, se nominato;
 - (d) il Dirigente preposto alla redazione dei dati contabili societari, di cui all’art. 154 *bis* del TUF;
 - (e) i Dirigenti con Responsabilità Strategica individuati dal Consiglio di Amministrazione di Acea;
 - (f) ogni altro soggetto così individuato dal Presidente e dall’Amministratore Delegato.
- 2.2 Per “**Persone strettamente legate a coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione**” sopra identificati, ai sensi di quanto previsto all’art. 3 comma 1 numero 26 del MAR, si intendono:
 - a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge, ai sensi del diritto italiano;
 - b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;

- c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione (di cui all'art. 3);
- d) le persone giuridiche, le società di persone e i trust:
 - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una Persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una delle Persone di cui alle lettere a), b) o c);
 - controllate, direttamente o indirettamente, da una Persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una delle Persone di cui alle lettere a), b) o c);
 - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di una Persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una delle Persone di cui alle lettere a), b) o c).

ARTICOLO 3

Definizione di Operazione e obblighi di comportamento e informativi

- 3.1 **Operazione:** per "Operazione" si intende l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio di azioni o strumenti finanziari concernenti la Società e ogni altra operazione elencata agli artt. 19 MAR e 10 Reg. Delegato UE 522/2016 (*Allegato 1*).
- 3.2 **Obblighi delle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle Persone a loro strettamente legate:** è obbligo delle Persone sopra identificate comunicare alla **CONSOB** e ad **ACEA**, con le modalità di cui all'art. 5.2, le Operazioni di cui al comma precedente, effettuate da loro stessi e dalle Persone strettamente legate di cui all'articolo 2.2, compiute, direttamente o tramite interposta persona, il cui importo complessivo sia uguale o superiore, entro la fine di ciascun anno solare, all'ammontare di **€20.000,00 (ventimila/00)**; una volta superato tale importo, devono essere comunicate le singole operazioni successivamente effettuate entro la fine dell'anno solare (art. 19 commi 1, 8 e 9 MAR e art. 152 *quinquies*.1 RE).

Ai fini della determinazione del valore di €20.000,00, concorre il volume totale delle operazioni, calcolato sommando le operazioni effettuate per conto delle persone di cui all'articolo 2.1 e quelle effettuate per conto delle persone di cui all'articolo 2.2.

- 3.3 **Altri Doveri:**
Le Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del MAR notificano per iscritto alle Persone strettamente legate gli obblighi di comunicazione loro spettanti previsti da detto articolo, e conservano copia della notifica.

ARTICOLO 4

Incarico alla Società

- 4.1 La **comunicazione alla CONSOB** prevista dal comma 3.2 può essere effettuata da ACEA, in nome e per conto delle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, a condizione che sia stato affidato l'**incarico** alla stessa di cui all'*Allegato 2*, e che tali Persone inviino ad ACEA le informazioni sulle Operazioni effettuate entro i termini di cui all'art. 5.3.
- 4.2 **Responsabilità:** è esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte delle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, degli obblighi informativi loro imposti dalla vigente normativa, salvi i casi in cui le violazioni, compiute nell'interesse di ACEA stessa, integrino gli estremi delle fattispecie contemplate dal D.Lgs. 231/01, come precisato al successivo art. 7.

ARTICOLO 5

Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni relative alle Operazioni - modalità di comunicazione

5.1 Il Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari di ACEA, tramite l'Unità Presidio Societario ACEA SpA, è il Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle comunicazioni, relative alle Operazioni, ricevute dalle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.

Ai sensi dell'art. 19 comma 5 MAR, il Soggetto Preposto, notifica via mail la presente Disciplina alle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione, le quali provvedono a compilare e sottoscrivere l'**Allegato 2**, inoltrandolo, via mail, all'indirizzo ademimentisocietaricorporate@aceaspa.it.

Il Soggetto Preposto, predispone e mantiene aggiornato un Elenco delle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e delle Persone a loro strettamente legate.

5.2 Le comunicazioni sulle Operazioni di cui al punto 3.2, devono essere trasmesse, ai sensi dell'art. 19 comma 1 MAR, dalle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione, nonché dalle Persone a loro strettamente legate, alla CONSOB e al Soggetto Preposto, utilizzando l'apposito "Modello" allegato alla presente Disciplina (**Allegato 3**), secondo i tempi di seguito indicati.

➤ a **CONSOB**, tempestivamente e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data dell'Operazione, all'indirizzo di posta certificata consob@pec.consob.it, oppure via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it (qualora la Persona non sia soggetto all'obbligo di essere munito di PEC). Tale comunicazione dovrà specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing";

➤ al **Soggetto Preposto**, tempestivamente, previo avviso telefonico ai numeri 06/5799.3829-3479-7737-6451, e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data dell'Operazione, in uno dei seguenti modi:

- trasmissione della comunicazione via e-mail all'indirizzo ademimentisocietaricorporate@aceaspa.it;
- consegna *brevi manu* della comunicazione direttamente presso la Funzione Affari Legali e Societari - Unità Presidio Societario ACEA SpA.

5.3 Qualora le Persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione abbiano affidato l'**incarico** ad ACEA, ai sensi dell'art. 4 della presente Disciplina, le stesse devono, senza indugio, avvisare telefonicamente (ai numeri sopra indicati) il Preposto circa l'Operazione effettuata e trasmettere il Modello di cui all'**Allegato 3**, entro il giorno successivo all'Operazione, al fine di consentire l'adempimento degli obblighi nei confronti di CONSOB, nei termini di legge.

5.4 Il Soggetto Preposto, tempestivamente e non oltre 3 giorni lavorativi dall'Operazione, **rende noto al pubblico** (ex art. 19 comma 3 MAR), tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate SDIR, il Modello ricevuto dalle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e dalle Persone a loro strettamente legate, comunicando alle stesse l'avvenuta diffusione.

ARTICOLO 6 **Black Out Periods**

- 6.1 Ai sensi dell'art. 19 comma 11 del MAR, è fatto divieto alle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e alle Persone strettamente legate di compiere Operazioni, per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario antecedenti la data della riunione del Consiglio di Amministrazione di ACEA chiamato ad approvare il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la relazione finanziaria semestrale, e sino alla data di diffusione del comunicato stampa che annuncia i risultati conseguiti nel periodo (c.d. *black-out period*).
- 6.2 Eventuali deroghe ai divieti di cui al punto precedente potranno essere concesse e gestite ai sensi dell'art. 19 comma 12 MAR e degli artt. 7, 8 e 9 Reg. Delegato.

ARTICOLO 7 **Responsabilità e sanzioni**

- 7.1 In caso di inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari da parte delle Persone che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione e delle Persone Strettamente Legate, si applicano le sanzioni previste dalla normativa per tempo vigente.
- 7.2 Ai sensi dell'art. 5 comma 1 e 2 del D.Lgs 231/01, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della stessa o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra citati.
La Società non risponde se detti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

ARTICOLO 8 **Delega**

Allo scopo di presidiare efficacemente e tempestivamente l'evoluzione normativa, da un lato, e le modificazioni organizzative del Gruppo ACEA, dall'altro, il Consiglio di Amministrazione dà espresso incarico all'Amministratore Delegato di ACEA affinché conformi la presente Disciplina agli adeguamenti che si rendessero necessari per mantenerla coerente con l'impianto normativo e la struttura aziendale, riferendone al Consiglio nel corso della prima riunione successiva.

*** **

Allegati:

1. *Estratti: MAR, Reg. Delegato UE 522/2016, Reg. Esecuzione UE 523/2016, TUF e RE;*
2. *Presa d'atto della Disciplina Internal Dealing, comunicazione Persone strettamente legate ed eventuale conferimento di incarico;*
3. *Modello di comunicazione Operazione (art. 2 Regolamento Esecuzione UE 523/2016)*